

Divisione Riscossione Relazioni con i Media

COMUNICATO STAMPA

ROTTAMAZIONE CARTELLE, PROSSIMA RATA ENTRO IL 31 MAGGIO

Nuova scadenza in arrivo per la Rottamazione-quater. Per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti, il prossimo 31 maggio è il termine entro il quale deve essere versata la quarta rata della Definizione agevolata delle cartelle. Per pagare vanno utilizzati i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute, già inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione e disponibile in copia anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La scadenza riguarda anche i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali di maggio 2023, residenti nei territori indicati nell'allegato 1 al Decreto Legge n. 61/2023, cosiddetto decreto Alluvione (convertito con modificazioni dalla Legge n. 100/2023), che devono effettuare il versamento della terza rata, in base allo specifico calendario definito per le zone interessate.

Per ciascuna rata la legge prevede la possibilità di avvalersi di ulteriori 5 giorni di tolleranza rispetto al termine previsto. Pertanto, il pagamento della rata in scadenza il 31 maggio sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 5 giugno 2024. Si ricorda che in caso di pagamento non effettuato, eseguito oltre il termine ultimo oppure di ammontare inferiore rispetto all'importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.

La Rottamazione-quater dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di versare solo l'importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l'aggio, mentre le multe stradali possono essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio.

PAGAMENTI VIA WEB, IN BANCA, POSTE E TABACCAI. È possibile pagare in banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con l'internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure con l'App Equiclick tramite la piattaforma pagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

COME RICHIEDERE LA COPIA DEI MODULI DI PAGAMENTO. I contribuenti che hanno necessità di recuperare la Comunicazione delle somme dovute e i moduli di pagamento, possono sempre scaricarne una copia direttamente nell'area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverla via e-mail inviando una



richiesta dall'area pubblica, senza necessità quindi di pin e password, allegando un documento di riconoscimento.

IL SERVIZIO CONTI-TU. Nell'area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile anche ContiTu, il servizio che consente di scegliere di pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute. Per farlo è necessario accedere alla voce ContiTu tra le pagine del sito dedicate alla Definizione agevolata e compilare la richiesta. Al termine della procedura il contribuente riceve via e-mail il prospetto di sintesi con le cartelle/avvisi che ha scelto di pagare e i relativi moduli di pagamento. Per i restanti debiti riportati nella Comunicazione la Definizione agevolata non produrrà effetti.

COSA PREVEDE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA. La Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), consente di versare solo l'importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. "maggiorazioni"), nonché quelle dovute a titolo di aggio. In base alla legge, i contribuenti hanno potuto presentare la domanda di adesione entro il 30 giugno 2023, scegliendo se effettuare il pagamento in un'unica soluzione o in un massimo di 18 rate in cinque anni. Successivamente, l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha inviato agli interessati la Comunicazione delle somme dovute, cioè la lettera di risposta con l'esito della richiesta, l'elenco dei debiti "rottamati", l'importo dovuto e i moduli di pagamento.

Roma, 28 maggio 2024